

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-ter</sup> N. 18

---

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DELLA DEPUTATA

**VINCENZA BRUNO BOSSIO**

(procedimento n. 1156/2017 RGNR — n. 2326/17 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI COSENZA — UFFICIO GIP-GUP

*il 21 giugno 2019*

---

## TRIBUNALE DI COSENZA

## UFFICIO GIP-GUP

Camera dei Deputati

Si trasmette, per quanto di competenza, l'allegato incartamento relativo al procedimento n. 2326/17 R.G.GIP e 1156/17 RGNR a carico di Bruno Bossio Vincenza, relativamente al quale il G.I.P. Dott. Giuseppe Greco ha disposto la trasmissione di copia degli atti e la sospensione del procedimento fino alla deliberazione della Camera dei Deputati.

Cosenza 19.6.2019

ASS. GIUDIZIARIO  
Dott. Giuliano De Bartola





## TRIBUNALE DI COSENZA

## UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. n. 1156/2017 R.G n.r.

Proc. n. 2326/17 R.G. Gip

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Giuseppe Greco, all'esito dell'udienza camerale ha emesso la seguente

## ordinanza

- letta la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento di cui in epigrafe a carico di BRUNO BOSSIO Vincenza in ordine al delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod.pen.;
- esaminati gli atti;
- uditi i difensori delle parti private;
- ritenuta la fondatezza della querela avuto riguardo al delitto di diffamazione in relazione all'espressione, oggettivamente offensiva impiegata dalla indagata in un c.d. "post" della sua pagina Facebook, «il capo del Cara di Crotona, ex Buzzi de nonniri» (scoperta allusione, siccome chiarito dal querelante, alla persona di Buzzi Salvatore, arrestato qualche tempo prima nell'ambito della nota inchiesta "Mafia Capitale" avente ad oggetto un coacervo di condotte di notevolissimo allarme sociale);
- considerato che non sussista dubbio alcuno in ordine alla sussistenza del coefficiente psicologico del dolo in quanto «ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore o la reputazione di altro soggetto; ne consegue che, allorquando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte assuma una consistenza diffamatoria intrinseca - che non può sfuggire all'agente il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo "dictum" - non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento psicologico» (cfr. ex plurimis, Cass. Pen., Sez. 5, sentenza n. 11663/1997);
- rilevato, inoltre, che non sussistono dubbi neppure avuto riguardo alla circostanza secondo la quale il destinatario dell'offesa sia proprio il querelante in quanto la persona menzionata nello scritto diffamatorio come «il capo del Cara di Crotona» all'epoca dei fatti era l'odierno querelante (il quale rivestiva la qualità di legale rappresentante dell'Ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto, soggetto gestore dell'appalto relativo alla gestione del Centro di Accoglienza di Richiedenti Asilo di S. Anna di Isola Capo Rizzuto);

- che secondo la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa dall'ocioso decidente «in tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 cod.pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti del soggetto offeso era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, ha annullato con rinvio, su ricorso del PM, la sentenza di secondo grado, che aveva mandato assolto l'imputato, ritenendo applicabile l'art. 596 comma terzo, n. 2 cod. pen., per il solo fatto che, all'epoca della diffamazione, era pendente procedimento penale a carico della persona diffamata)» (vedasi: Cass.Pen., Sez. 5, sentenza n. 11018/1999);
- rilevato che la difesa dell'indagata ha sollevato la eccezione di "insindacabilità" delle affermazioni per le quali si procede ai sensi dell'art. 68, comma 1 Cost., la quale integra una causa soggettiva di esclusione della punibilità;
- considerato che, secondo il diritto vivente, l'immunità parlamentare di cui all'art. 68, comma primo, Cost., «è limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare» ed «opera, quanto alle dichiarazioni "extra moenia", solo quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne"» (vedasi: Cass. Pen., sentenza n. 21320/2014);
- che le pur circostanziate osservazioni critiche alla gestione del "Cara di Crotone" di cui alla interrogazione a risposta scritta, a firma dell'odierna indagata, presentata alla Camera dei Deputati in data 26 marzo 2016 (ovvero in epoca antecedente allo scritto diffamatorio) non contengono alcun riferimento in relazione alla persona del legale rappresentante dell'Ente Misericordia di Isola Capo Rizzuto né, tantomeno, a collegamenti di questi con la criminalità organizzata di stampo mafioso, ma, si sofferma su talune "criticità" relative al sovraffollamento del centro di accoglienza, a problematiche di ordine pubblico che avevano riguardato la suddetta struttura, a problematiche attinenti alla carenza di igiene, a carenze strutturali, alla insufficienza di personale, alle inettitudini professionali degli operatori, nonché ad inadempimenti contrattuali;
- rilevato che, a seguito delle indagini ordinate dal sottoscritto decidente, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha testualmente comunicato quanto segue: «nel corso della XVII

Legislatura...non risultano atti formali o tipici prodotti dall'on. Vincenza BRUNO BOSSIO, né risultano dichiarazioni, richieste o proposte, concernenti atti tipici dell'inchiesta parlamentare riferibili alla...ispezione avvenuta al centro di accoglienza richiedenti asilo "S. Anna" di Isola di Capo Rizzuto (KR):

- ritenuta, pertanto infondata l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avanzata dalla difesa dell'indagata;

- considerato, tuttavia, che «in tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrano o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità - implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale» (Cass. Pen., Sez. 5, ordinanza n. 32354/2004);


- visto l'art.1, comma 4, della legge giugno 2003, n. 140 recante «disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato»;

p.q.m.

dispone trasmettersi copia degli atti del presente procedimento alla Camera dei Deputati;  
dichiara sospeso il procedimento fino alla deliberazione dell'Organo suddetto e comunque (salva proroga disposta dal medesimo ramo del Parlamento) non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera dei Deputati.  
Così deciso in Cosenza in camera di consiglio addì 13 giugno 2019.

Il Giudice

dott. Giuseppe Greco



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
UFFICIO DEL G.I.P.  
DEPOSITATO IL 14/06/19  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Maria Grazia BELLOMUSTO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*180043065710\*